

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

**Proposte di legge 589/C e
647/C recanti modifiche al
codice della protezione
civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, e altre norme in materia di
gestione delle emergenze di
rilievo nazionale e per la
disciplina organica degli
interventi di ricostruzione nei
territori colpiti da eventi
emergenziali di rilievo
nazionale**

**Audizione Ance
Presso la Commissione Ambiente
della Camera**

20 settembre 2023

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL 589/C.....	6
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL 647/C.....	8
ULTERIORI PROPOSTE	11

VALUTAZIONI GENERALI

Le proposte di legge (589/C e 647/C) oggetto della presente audizione si inseriscono in un contesto che vede gli eventi calamitosi di origine naturale sempre più frequenti su un territorio, come quello italiano, caratterizzato da un'elevata esposizione al rischio idrogeologico e al rischio sismico.

I drammatici eventi degli ultimi mesi hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni il tema della messa in sicurezza del territorio. Il Governo, infatti, ha approvato in Consiglio dei ministri, prima della pausa estiva, oltre ad un decreto-legge *ad hoc* per i territori colpiti dall'alluvione, un disegno di legge quadro per il coordinamento delle procedure di ricostruzione per uniformare e velocizzare i processi.

Come ANCE, condividiamo la necessità di intervenire e desideriamo apportare il nostro contributo alla riflessione in atto, e per questo, nelle prossime settimane, presenteremo il **secondo Rapporto Ance-Cresme sullo stato di rischio del territorio italiano**, a dieci anni di distanza dal primo.

I dati parlano da soli: l'Italia è un Paese particolarmente soggetto a calamità naturali; Legambiente, nell'Osservatorio Città Clima 2022, ha individuato più di 1.500 fenomeni meteorologici estremi dal 2010 a fine ottobre 2022, con un incremento, nell'ultimo anno di circa il 30%.

Un chiaro indicatore dell'esposizione ai rischi naturali per il nostro Paese è rappresentato dai dati relativi ai destinatari del Fondo di solidarietà dell'UE, che vedono, negli ultimi 20 anni (2002-2022), l'Italia come maggior beneficiario con oltre 3 miliardi di euro ricevuti, pari a circa il 37% dell'importo totale erogato a 28 Paesi europei (8,2 mld).

In tale contesto è evidente che non è più rimandabile un vero e proprio **piano di prevenzione per la messa in sicurezza sia del territorio, sia del patrimonio immobiliare italiano pubblico e privato**, che consenta di superare la logica emergenziale adottata finora.

Rispetto al **patrimonio immobiliare** cogliamo, quindi, l'occasione della presente audizione per ribadire la **necessità di individuare, fin da subito, un insieme di strumenti per sostenere un processo pluriennale di messa in sicurezza e di efficientamento energetico**, al fine di rendere le costruzioni italiane a zero emissioni entro il 2050, salvaguardando la sostenibilità della finanza pubblica. A tal fine, abbiamo **predisposto una proposta – inviata al Governo e al Parlamento –** che vuole essere una prima base di ragionamento per l'impostazione di una possibile strategia per la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano che tiene conto della sostenibilità finanziaria ed economica per le finanze dello Stato e per le famiglie proprietarie degli immobili.

Entrando nel merito del contenuto delle proposte di legge oggetto della presente audizione, l'Ance condivide gli obiettivi che i due provvedimenti intendono perseguire, ovvero accelerare e semplificare gli interventi necessari al superamento della fase emergenziale e quelli di ricostruzione in modo da garantire il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.

In questo senso, si condivide soprattutto l'obiettivo di definire **un modello normativo unico circoscritto** a pochi elementi ed in grado di essere **flessibile e potersi adattare alle diverse**

situazioni che verranno a crearsi. In tale ottica assume precipuo rilievo, intanto, la regolazione del quadro delle competenze e dei rapporti con le varie amministrazioni coinvolte.

In linea riassuntiva i principali macro-temi da affrontare riguardano:

- definizione di una **Governance centrale coordinata** con i ruoli degli enti locali quali strutture di maggiore prossimità con il territorio e i cittadini. Ad esempio, in occasione del Sisma del 2016 furono registrati notevoli ritardi nell'organizzazione degli Uffici speciali per la Ricostruzione che hanno rallentato l'avvio della ricostruzione;
- **coinvolgimento dei territori interessati**: la necessità di definire una regia unica deve necessariamente coordinarsi con quella del coinvolgimento le parti interessate nella fase di sviluppo delle regole per garantire che siano ben ponderate e rispondano alle esigenze della società, dei territori, delle imprese;
- individuazione di **modelli operativi standardizzati** che siano di ausilio/supporto ai Comuni per le nuove funzioni che sono chiamati ad assolvere nel processo di ricostruzione (replicando, semmai, qualche best practice utilizzate per l'attuazione del PNRR). Ad esempio, nel sisma del Centro Italia sono state registrate, particolari lentezze nell'approvazione dei nuovi piani urbanistici da parte dei Comuni e ciò potrebbe portare alla necessità di una struttura di supporto con personale qualificato. Anche poter disporre di modelli contrattuali (es. contratto di appalto per lavori privati di ricostruzione) già utilizzati in passate esperienze, può significare una riduzione dei tempi;
- **semplificazione nel regime autorizzativo**: nelle situazioni emergenziali è necessario definire un quadro di regolamentazione delle diverse procedure (edilizie, paesaggistiche ecc.) che sia semplificato rispetto al regime ordinario e in grado di rispondere alle esigenze che pone la situazione emergenziale, riducendo il carico amministrativo per cittadini e imprese. È necessario eliminare o semplificare le fasi complesse e non necessarie, identificando i punti critici o le aree di un processo in cui si verificano spesso ritardi o inefficienze;
- **salvaguardia delle innovazioni procedurali** già positivamente sperimentate per quanto riguarda, in particolare, la ricostruzione privata. Uno dei problemi che si è posti nell'ambito della ricostruzione del Centro Italia aveva, ad esempio, riguardato la difficoltà a reperire le informazioni "anagrafiche" dei fabbricati andati interamente distrutti. Al riguardo, per l'avvio della ricostruzione non dovrebbe essere necessario ripercorrere l'intero iter autorizzativo ordinario, il quale comporta in molti casi la materiale impossibilità di ricostruire l'esistente anche perché spesso gli archivi urbanistici comunali sono andati completamente o parzialmente distrutti;
- **sistema automatico di sospensione e proroga di specifici termini legislativi e amministrativi** in diversi ambiti. In particolare, sul versante delle procedure urbanistiche, edilizie e contrattuali occorrerebbe garantire:
 - la proroga dei termini dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni paesaggistiche, etc. Il termine della proroga dovrà tuttavia essere raccordato all'intensità dell'evento calamitoso e alla durata dello stato di emergenza;
 - il differimento dei termini di pagamento degli oneri e costi connessi agli interventi edilizi che, in conseguenza dell'evento, subiscono il fermo o il rallentamento;
 - l'esimente della causa di forza maggiore derivante dalla calamità naturale per gli obblighi contrattuali (es. rispetto dei termini previsti a carico delle imprese nei contratti d'appalto);

- specifiche misure a **sostegno dei lavoratori** (CIGO o CIGS, assegno di integrazione o solidarietà) al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite da un evento calamitoso;
- individuazione dei **requisiti di qualificazione delle imprese esecutrici**, prevedendo anche per le imprese che operano nella ricostruzione privata il possesso, per lavori superiori ad una certa soglia, dell'attestazione SOA;
- previsione, per tutti gli atti necessari alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, di **scadenze temporali vincolanti** e non di mera natura ordinamentale. È questo un aspetto indispensabile se si vogliono rispettare i tempi massimi previsti per completare le ricostruzioni post evento calamitoso. Ad esempio, nella ricostruzione del Centro Italia, non vengono mai rispettati i tempi di pagamento alle imprese per i lavori eseguiti e ciò rischia di ritardare il processo di ricostruzione;
- prevedere che le **ordinanze commissariali siano circoscritte agli elementi di specificità** propri del singolo evento calamitoso e ispirate ai principi chiari e stabili nel tempo che verranno declinati nei decreti legislativi che seguiranno, così da evitare continue modifiche alle regole. Emblematico è il caso della ricostruzione del Centro Italia, dove il numero eccessivo di ordinanze e i continui cambiamenti hanno generato un quadro normativo estremamente complesso e articolato, che ha contribuito a rallentare il processo di ricostruzione e ha reso necessario un lungo lavoro di sintesi e coordinamento completato con la definizione del Testo Unico per la ricostruzione privata del Centro Italia. Appare opportuno, quindi, accompagnare le Ordinanze con specifiche linee guida esplicative di facile lettura da aggiornare periodicamente;
- occorre coniugare, per quanto attiene specificatamente alle regole sui **lavori pubblici**, la tempestività di intervento, necessaria alla gestione della situazione emergenziale, con adeguati meccanismi di controllo e vigilanza, finalizzati a scongiurare fenomeni di scarsa trasparenza o di ingiustificata elusione della normativa ordinaria che, purtroppo, si sono verificati nell'esperienza degli anni passati e si verificano tuttora. **Occorre**, altresì, **evitare** il ricorso sistematico e strumentale all'uso della "deroga", a fronte di eventi che, invero, avrebbero potuto essere evitati con adeguata programmazione. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza giuridico-sistemica della normativa di settore, si auspica **un coordinamento della normativa con il nuovo codice dei contratti**, di cui al D.lgs. n. 36/2023, che contiene specifiche disposizioni in materia di "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (art. 140);
- necessità di prevedere **misure in materia di gestione di rifiuti**, tra cui:
 - **definizione di un meccanismo di proroga per gli adempimenti**, le autorizzazioni e le dichiarazioni ambientali;
 - introduzione di **deroghe automatiche ai limiti**, quantitativi e temporali, per le attività di **deposito e trattamento dei rifiuti**, non solo con riferimento agli impianti ma anche alle attività poste in essere direttamente in cantiere;
 - previsione di un **sistema semplificato per la gestione e il trasporto dei rifiuti**, in deroga alle prescrizioni ordinarie e per l'individuazione di siti "ulteriori e necessari" di conferimento di rifiuti derivanti dagli eventi calamitosi.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL 589/C

Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e potere di ordinanza

(ART. 2)

L'articolo in commento modifica l'articolo 24 del codice della protezione civile, sostituendolo ed "assorbendo" l'articolo 25 del testo vigente, che viene quindi soppresso.

I contenuti salienti della disposizione sono i seguenti:

- la previsione che, successivamente alla deliberazione dell'emergenza di rilievo nazionale, tutta la gestione dell'emergenza stessa passi al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo dell'art. 24 ad oggi vigente prevede una valutazione speditiva preliminare, svolta dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base dei dati disponibili ed in raccordo con le Regioni e le Province interessate;
- relativamente alla richiesta di deliberare lo stato di emergenza, a differenza del testo ad oggi vigente, che prevede che la stessa possa essere avanzata sia dal Presidente della Regione che della Provincia autonoma interessata, il nuovo testo sopprime il riferimento alle province autonome e prevede quindi che la richiesta possa essere avanzata solo dal Presidente della Regione. Il coinvolgimento delle Province autonome viene allo stesso modo eliminato dal procedimento di emanazione delle ordinanze di protezione civile che, in virtù del nuovo testo dell'art. 24, comma 3, sono emanate acquisita la sola intesa delle Regioni territorialmente interessate e non anche delle province autonome;
- la durata massima dello stato di emergenza viene dimezzata, passando da 12 a 6 mesi, ed il termine della sua prorogabilità viene altresì ridotto da 12 a 6 mesi;
- un'ulteriore modifica consiste nel sottoporre le ordinanze di protezione civile al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (previsto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20). Il comma 2 dell'articolo 2, della p.d.l. in esame, infatti, abroga l'articolo 25 del codice della protezione civile che, nel testo oggi vigente, prevede appunto che le ordinanze di protezione civile non siano soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della L. 20/1994;
- il nuovo testo dell'articolo 24 prevede che le ordinanze possano derogare ad ogni disposizione di legge vigente, nel rispetto dell'ordinamento giuridico. Il testo attuale dell'articolo 24, invece, richiama espressamente anche il rispetto delle norme dell'Unione europea;
- si prevede, altresì, che Il Presidente del Consiglio dei ministri possa emanare ulteriori ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o alle cose.

Valutazione positiva, nella misura in cui viene ridotta la durata del periodo emergenziale ed "agevolato" il rientro nell'ordinario.

**Chiusura
dell'emergenza**

(ART. 3)

Secondo la nuova previsione, il termine di emanazione dell'ordinanza per il rientro nell'ordinario passa da 30 a 10 giorni; viene altresì precisato che l'emanazione dell'ordinanza spetta al Capo del Dipartimento della protezione civile e che la finalità di tale ordinanza è quella di disciplinare il subentro dell'ente locale territorialmente competente in via ordinaria nei compiti di coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

Relativamente alle modalità di emanazione delle ordinanze di protezione civile, nel nuovo testo del comma 4 dell'art. 26 non si fa più riferimento alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e alle forme di pubblicità previste dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre, non viene più contemplata la trasmissione delle stesse ordinanze alle Regioni o Province autonome interessate.

Valutazione positiva, nella misura in cui viene ridotta la durata del periodo emergenziale ed "agevolato" il rientro nell'ordinario. Desti talune perplessità il ridimensionamento delle forme di pubblicità delle ordinanze di protezione civile.

Ricostruzione

(ART. 4)

La nuova previsione stabilisce che, alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza nazionale, stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 24, con l'ordinanza di cui all'articolo 26, comma 1, è disposto il trasferimento di tutte le funzioni relative alle attività di ripristino e di ricostruzione pubblica e privata ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento emergenziale. **A tal fine, i sindaci hanno facoltà di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.**

Valutazione

Quanto alla ricostruzione pubblica, sarebbe utile un riferimento anche alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, oltre al richiamo al D.P.R. n. 327 del 2001.

**Misure a
sostegno dei
lavoratori**

(ART. 7)

L'articolo 7 prevede, tra l'altro, che i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO o CIGS, nonché di applicazione dell'assegno di integrazione o di solidarietà, in conseguenza dell'evento calamitoso, sono esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, 25, 30 e 31 del d.lgs. n. 148/2015.

I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria o straordinaria concessi in conseguenza dell'evento calamitoso non sono conteggiati ai fini delle durate previste dagli articoli 4, 12 e 22 del d.lgs. n. 148/2015.

Inoltre, i predetti datori di lavoro sono totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

Valutazione positiva

Interventi per la ripresa economica e produttiva

(ART. 8)

Sono previste una serie di agevolazioni destinate alle imprese dei territori colpiti dagli eventi calamitosi in rilevanti difficoltà finanziarie per garantire la continuazione delle attività produttive e il mantenimento dei livelli occupazionali tra cui:

- finanziamenti agevolati a tasso zero fino a 30mila euro per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti sul territorio da rimborsare in 10 anni con 3 anni di preammortamento;
- finanziamenti agevolati a tasso zero fino a 600.000 euro, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti;
- finanziamenti di progetti di riconversione e riqualificazione industriale, per sostenere nuove iniziative produttive e percorsi di sviluppo economico;
- credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature

Valutazione positiva

Le agevolazioni proposte sono sicuramente valide per il sostegno delle imprese in difficoltà finanziaria derivante dagli eventi calamitosi.

Sarebbe opportuno prevedere, però, anche una moratoria dei debiti in essere, per dar modo alle imprese di sospendere il pagamento della rata capitale in un momento in cui l'attività produttiva potrebbe risultare compromessa.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL 647/C

Principi e criteri direttivi

(ART. 2 co. 1, lett. b)

Il comma 1, lettera b), prevede che, nell'esercizio della delega, vengano stabiliti criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di **ricostruzione degli edifici distrutti** e di **ripristino degli edifici danneggiati**.

Questo avverrebbe anche attraverso *“specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici”*. L'obiettivo sarebbe quello di *“rendere tali criteri vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione”*.

Valutazione negativa

La previsione solleva forti perplessità in quanto per le ricostruzioni già si applicano le disposizioni previste dalle relative discipline per le nuove costruzioni, tanto in materia strutturale quanto con riguardo al risparmio energetico e alle barriere architettoniche, mentre per il ripristino degli edifici danneggiati gli interventi seguono la normativa esistente in funzione del tipo e dell'entità del danno.

Una eventuale introduzione di nuovi criteri specifici rischia di creare confusione negli operatori o di introdurre vincoli che, invece di rendere più efficiente il processo di ricostruzione, lo ostacolano o rallentano.

Principi e criteri direttivi
(ART. 2, co. 1 lett. d)

Il comma 1 lett. d) prevede che il Commissario elabori le linee di indirizzo per la perimetrazione dei centri e dei nuclei di particolare interesse, o di parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Valutazione parzialmente positiva

Data l'importanza e l'urgenza di intervenire immediatamente per la ricostruzione dei centri storici che costituiscono spesso la componente più danneggiata degli eventi distruttivi, specie quelli sismici sarebbe opportuno prevedere che la relativa esecuzione possa avvenire con modalità semplificate rispetto alla previsione appositi piani attuativi.

Principi e criteri direttivi
(ART. 2, co. 1 lett. e, n. 3)

Il comma 1 lett. e) n. 3 individua uno dei requisiti di cui devono essere in possesso le imprese coinvolte nel processo di ricostruzione. Esse, infatti, dovranno essere selezionate tra quelle iscritte nell'anagrafe antimafia.

Valutazione parzialmente positiva

Sarebbe opportuno prevedere la necessità che anche le imprese che operano nella ricostruzione privata siano in possesso, per lavori superiori a una certa soglia, della attestazione SOA. Attraverso la qualificazione delle imprese si vuole assicurare il controllo sulla professionalità tecnica delle imprese, evitando il rischio che i lavori vengano affidati a soggetti improvvisati, del tutto inadeguati alle esigenze della trasparenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate. Peraltro, analoghe disposizioni sono state previste in occasione del sisma dell'Aquila nel 2009, di quello dell'Emilia-Romagna nel 2012 e di quello del Centro Italia del 2016 nonché per l'affidamento dei lavori Superbonus.

Principi e criteri direttivi
(ART. 2, co. 1 lett. g, nn. 2, 4 e 5)

Per quanto riguarda il DDL n. 647/C, relativamente alla ricostruzione pubblica, la proposta di legge prevede la possibilità che i soggetti abilitati ad assumere le funzioni di stazione appaltante **possano operare, per la ricostruzione pubblica, in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto dei principi, dei criteri e delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto.

Si prevede, altresì, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica, in deroga alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e di architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro.

Inoltre, viene previsto che gli interventi funzionali alla realizzazione degli specifici piani, **volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa**, ovvero per la ricostruzione degli edifici pubblici e dei principali luoghi di culto, nonché per lo

svolgimento della normale attività **educativa e scolastica costituiscono presupposto, fino alla soglia comunitaria**, per l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; inoltre, al **fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica e per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, si prevede la possibilità che l'invito a partecipare sia basato sul progetto definitivo con la procedura dell'appalto integrato**, ferme restando le disposizioni per gli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Valutazione

Una volta cessata l'emergenza, è opportuno che la fase di affidamento e di realizzazione delle opere avvenga nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e dalla legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a garanzia di una corretta esecuzione.

Principi e criteri direttivi

(ART. 2, co.1, lett. i)

Alla lett. i, dell'art. 2, la legge delega prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la definizione di un meccanismo di sospensione automatica di termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, fermo restando il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dei calcoli pensionistici, nonché di sospensione di termini amministrativi per i soggetti residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso che abbiano subito danni. Inoltre, la lett. i dispone che, ai fini del riconoscimento della regolarità fiscale e contributiva, le predette sospensioni non rilevano.

Valutazione positiva

Con riguardo all'ambito contributivo, la disposizione in commento è valutata positivamente. Per quanto riguarda i versamenti, si segnala che la disciplina in materia di Durc (DM 30 gennaio 2015) prevede, in via generale, che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Principi e criteri direttivi

(ART. 2, co.1 lett. l)

Alla lett. l, dell'art. 2, la legge delega prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la definizione di misure di sostegno ai lavoratori privati impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento calamitoso e dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento calamitoso.

Valutazione positiva

ULTERIORI PROPOSTE

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla ricostruzione privata degli edifici è opportuno che siano mantenuti alcuni modelli procedurali innovativi e semplificati che, senza ledere i principi dell'ordinamento, assicurino l'avvio e il completamento dei processi ricostruttivi superando quegli ostacoli che hanno dimostrato di costituire un forte appesantimento burocratico.

In tale ottica assumono rilevanza le seguenti proposte:

- La previsione di **modelli straordinari** per semplificare e accelerare le procedure attraverso, ad esempio, le **conferenze di servizi permanenti** alle quali attribuire non solo l'espressione di un parere, seppur obbligatorio e vincolante, ma anche un ruolo decisivo in ordine all'approvazione definitiva degli strumenti attuativi. D'altronde, ciò sarebbe anche in linea con quanto espressamente previsto dalla normativa ossia che la determinazione conclusiva della conferenza ha l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- Sulla **verifica della conformità urbanistica** andrebbe sempre chiarito che la stessa deve essere riferita sempre e solo alle parti, o porzioni, dell'immobile che saranno oggetto dell'intervento e per il quale si presenta l'istanza di concessione per il contributo, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici (ciò al fine di consentire celermente gli interventi urgenti).
- L'esclusione dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione privata per gli immobili realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio facendo però salve le ipotesi in cui, per i predetti immobili, risulti, comunque, avviata la pratica di sanatoria ovvero i relativi titoli siano stati conseguiti al momento della presentazione dell'istanza di contributo. Inoltre, andrebbe sempre previsto che le sanatorie possano essere presentate anche contestualmente con la richiesta del titolo per la realizzazione dell'intervento di ripristino.
- La previsione della presentazione contestuale del titolo edilizio e dell'istanza di contributo nonché la possibilità di prevedere anche delle procedure urgenti per l'avvio immediato degli interventi, come avvenuto già in precedenti eventi calamitosi, consentendo di iniziare subito con semplice comunicazione gli interventi di ripristino e messa in sicurezza posticipando la presentazione della documentazione afferente il titolo edilizio necessario.
- La previsione di procedure semplificate per le autorizzazioni paesaggistiche e, in particolare, deve essere sempre consentita l'esclusione nei casi in cui la ricostruzione stessa avvenga nello stesso sito e nel rispetto di tutte le caratteristiche preesistenti dell'edificio così come già previsto dal Dpr 31/2017 nell'Allegato A (punto A.29)
- La previsione di norme che incentivino la **sostituzione edilizia** (mediante demolizione e ricostruzione) **di fabbricati** danneggiati o crollati **in prossimità dell'alveo di fiumi o torrenti**, mediante delocalizzazione a condizione che il nuovo edificio sia edificato lontano dai corsi d'acqua.
- L'applicazione dell'esonero dal pagamento del costo di costruzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 lettera c) DPR n. 380/2001. Prevedere comunque l'assoggettamento al pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione solo nei casi in cui all'intervento edilizio consegua un aumento del carico urbanistico (ad esempio, per effetto di un incremento volumetrico). Naturalmente, anche in caso di incremento volumetrico il richiedente sarà tenuto a versare esclusivamente la somma dovuta a conguaglio e non per l'intero intervento di ricostruzione. Per la parte di interventi non coperti da contributo pubblico prevedere uno sconto sul contributo di costruzione.